



COMUNE DI GORLA MAGGIORE
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL _____

Art.1 Natura del servizio

Per servizio (pubblico non di linea) di autonoleggio con conducente mediante autovetture si intende quello esercitato per il trasporto di persone con l'impiego di veicoli, muniti di Carta di Circolazione ed immatricolati in conformità dell'art.93 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, N.ro 285, aggiornato con Decreto Legislativo 10 settembre 1993, N.ro 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

I predetti veicoli, sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, rispettivamente in autorimesse ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono stati destinati.

Art.2 Disciplina del servizio

Il servizio di cui all'art. 1, oltre che dalle norme del predetto Regolamento, è disciplinato:

1. dalle legge regionale 15 aprile 1995 n.20 e dalla legge 15 gennaio 1992 n.21;
2. dagli articoli 19 e 85 del D,P,R, 24 luglio 1977, n.616;
3. dal D.l.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e succ./modificazioni e integrazioni (Nuovo codice della Strada);
4. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada);
5. dal D.M. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
6. dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
7. dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, m. 104;
8. dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
9. da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

art. 3 Commissione consultiva

E' costituita nell'ambito dell'Amministrazione comunale, una Commissione tecnico-consultiva presieduta dal Sindaco e composta dagli altri seguenti membri;

1. due Consiglieri Comunali nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
2. il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
3. un rappresentante delle Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei titolari di Autorizzazione e di Licenza di noleggio disegnato dai titolari stessi;
4. un rappresentante delle Associazioni degli Utenti;
5. Funge da segretario della Commissione il dipendente Responsabile del settore Polizia Municipale o da persona da lui delegata che prenderà parte senza diritto di voto. La Commissione, che esprime il proprio parere nei casi previsti dal presente Regolamento, si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
6. Le riunioni sono valide anche se sono presenti almeno tre membri.

Art.4

Competenza e vigilanza sul servizio

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul Servizio di noleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso il Servizio di Polizia Municipale, la competenza per tutte le pratiche relative sono svolte dall'Ufficio di Polizia Amministrativa.

Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale e le altre forze di polizia possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse od in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli adibiti a servizio di noleggio da rimessa con conducente.

Art.5

Numero e tipo dei veicoli

Il servizio di cui al presente Regolamento è esercitato per N.ro 4 autovetture

Art. 6

Contrassegni e documenti per la circolazione

I veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotati di una targa posteriore o autoadesivo recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dello Stemma del Comune di Gorla Maggiore (VA) e di un numero progressivo.

Il contrassegno sarà collocato in modo ben visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo in prossimità della targa di riconoscimento.

Il conducente del veicolo deve avere con se oltre ai documenti di circolazione previsti dalle Leggi vigenti, l'Autorizzazione comunale, copia del presente Regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Inoltre, nell'esercizio dell'attività di noleggio il titolare dell'Autorizzazione è obbligato a conservare, a bordo, la seguente documentazione:

1. dichiarazione del titolare o del Legale Rappresentante dell'Azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
2. il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto recante la dicitura: "per questo servizio verrà emessa regolare Fattura con l'indicazione della data e del numero del presente Foglio di Viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di Telaio ed il numero di targa degli autoveicoli. Il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'Associazione di Categoria ed approvate dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia. I fogli di viaggio dovranno essere conservati in Azienda per almeno un anno.
3. Copia autenticata dell'Autorizzazione comunale di noleggio.

Art.7

Ubicazione delle autorimesse e sede del titolare dell'Autorizzazione

I titolari di Autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio di Polizia Municipale settore Amministrativa, l'ubicazione delle autorimesse, nonché quella della sede.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato agli Ufficio di Polizia Municipale, mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato al predetto Ufficio entro trenta giorni dal trasferimento.

Art.8

Facoltà di stazionamento su aree pubbliche

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare sulle aree pubbliche allo scopo di effettuare anche servizio da piazza.

Le località di stazionamento sono:

VIA DANTE

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ

VIA C. BATTISTI

V.LE EUROPA

VIA BARAGIOLA (ZONA INDUSTRIALE)

In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati.

Art.9

Atti vietati agli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio:

1. far uso, per salire e scendere dal veicolo della portiera sinistra;
2. insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
3. compiere atti contrari alla decenza;
4. fare schiamazzi o rumori molesti;
5. molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo;
6. mangiare e bere durante il trasporto.

Art. 10

Tariffe e condizioni di trasporto

Il corrispettivo del trasporto di servizio di noleggio con conducente è concordato tra utenza e vettore così come previsto dall'art. 13 della Legge 15 gennaio 1992, N.ro 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE

ART. 11

Rilascio di Autorizzazione

Per esercitare il servizio di autonoleggio con conducente è prevista l'Autorizzazione comunale.

Il rilascio dell'autorizzazione è demandato ai Dirigenti o, in mancanza di tali figure, ai soggetti nominati Responsabili dei servizi di Polizia Amministrativa, sentita la Commissione di cui all'art. 3 del

presente regolamento, in seguito alla pubblicazione del Bando di Pubblico concorso ed una regolare graduatoria predisposta secondo il successivo art. 13.

Nell'Autorizzazione, oltre al numero dell'Autorizzazione comunale, sono indicati gli estremi della Carta di Circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

Qualora la guida dell'autoveicolo sia affidata a terzi, il numero massimo dell'autorizzazione comunale di cui può essere titolare una medesima persona fisica o giuridica è fissato in N.ro 1

Art. 12

Requisiti e documenti per ottenere l'Autorizzazione

Chi intende ottenere l'Autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente mediante autoveicoli, deve presentare istanza in competente Bollo al Dirigente o, in mancanza di tale figura, al soggetto indicato come Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa.

Nell'istanza, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio, nonché l'ubicazione della rimessa, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

1. la cittadinanza italiana;
2. la sede della rimessa, sia che il richiedente sia persona fisica o giuridica;
3. non essere in corso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, o l'incapacità ad esercitare Uffici direttivi presso qualsiasi Impresa salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
4. non essere stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, N.ro 267
5. non essere in corso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente Autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale l'Istanza è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
6. non essere in corso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i Contratti Collettivi di Lavoro, le Leggi previdenziali, fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
7. non essere incorso in tre o più casi in sanzioni amministrative definite, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto ;

Dovranno altresì essere formulate le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione di impegno a non esplicare, pena la revoca dell'Autorizzazione, da adottare previa diffida, altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio, a meno che l'interessato non intenda avvalersi stabilmente dell'opera dei conducenti autorizzati;
- dichiarazione dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE - A.S.L. dalla quale risulti che il richiedente non è affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio;
- adeguato organico di personale per la gestione dei servizi da valutarsi da parte della Commissione Consultiva di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 13

Titoli Preferenziali

- Al fine del rilascio dell'Autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con il conducente mediante autovetture, costituiscono titoli valutabili secondo i criteri di massima

da predeterminarsi dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento, nell'ordine di importanza:

- la residenza nel territorio comunale
- servizio già prestato quale conducente di autoveicoli da noleggio da rimessa o di linea;
- i titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici e rilevati ai fini del rilascio dell'Autorizzazione;
- essere stato dipendente di un'Impresa di noleggio con conducente per il periodo di tempo complessivo di sei mesi;

Art. 14

Inizio del servizio

E' fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro di essa e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla data di notifica, in via amministrativa, della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Responsabile per comprovate esigenze.

La consegna dell'Autorizzazione all'interessato, resta tuttavia subordinata:

- alla prova di proprietà di autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di autonoleggio con conducente o la disponibilità in leasing dello stesso;
 - all'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea come previsto dall'art. 6 comma 5 della L. 21/92;
 - alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e in misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite;
 - alla produzione dei seguenti documenti:
 - licenza prevista dall'art. 86 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 Giugno 1831, n. 773, o Certificato d'iscrizione di cui all'art. 121 del citato T.U.L.P.S quando trattasi di noleggiare proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
 - certificato di abilitazione professionale come previsto dall'art. 6 comma 2 della Legge n. 21/92;
 - certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per l'attività dei trasporti o certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della Legge 25 Luglio 1956, n. 860, qualora trattasi di Società, è richiesta l'iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.
- L'Autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare dell'attività, per qualunque causa, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art. 15

Durata e validità dell'Autorizzazione

L'Autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente dall'Ufficio Polizia Amministrativa entro il 15 Gennaio di ogni anno.

L'istanza di vidimazione dovrà contenere altresì la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente regolamento. All'atto della presentazione dell'istanza, il titolare dovrà esibire la Carta di Circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.

Nel caso di mancata vidimazione l'autorizzazione s'intenderà decaduta.

Art. 16

Trasferimento dell'Autorizzazione

L'Autorizzazione è trasferibile su richiesta del titolare a persona dalla stesso designata secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. 9 della Legge 15 gennaio 1992 N.ro 21.

Se l'autorizzazione è intestata a Ditta Individuale, in caso di decesso del titolare. la stessa è trasferita a domanda degli eredi che siano in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 17

Voltura dell'autorizzazione in caso di decesso del concessionario

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare o ad un terzo designato dagli eredi stessi secondo le direttive della legge 15/01/1992 numero 21

Art. 18

Disposizioni antimafia

Il rilascio dell'Autorizzazione altresì soggetta alla Certificazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistano procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n.ro 1423, ovvero provvedimenti indicanti nel II e III comma, dell'art. 10, nonché negli artt. 10 - ter e 10 - quater della Legge 31 maggio 1965, n.ro 575 e successive modificazioni.

TITOLO III

MODALITÀ' DI ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 19

Esercizio dell'autorizzazione

A titolare dell'Autorizzazione, che non conduca personalmente il proprio veicolo, è consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti autorizzati ai sensi della legge 21/92.

Il titolare dell'Autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei Contratti Collettivi di Lavoro, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della Categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

Art. 20

Responsabilità del titolare dell'Autorizzazione

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'Autorizzazione, ricade esclusivamente ed interamente sul titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione comunale rilasciante.

Art. 21
Sostituzione degli autoveicoli

La sostituzione degli autoveicoli è autorizzata dal Responsabile del Servizio di P.M., incaricato del commercio, previa richiesta scritta da produrre da parte del titolare dell'autorizzazione e contenente tutti gli elementi identificativi del veicolo nonché l'idoneità del medesimo alle prescrizioni della legge e del presente regolamento.

Art. 22
Prezzo del servizio

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente con l'osservanza dell'art. 13 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21.

Art. 23
Interruzione del servizio e diritto al pagamento

(Abrogato).....

Art. 24
Visite e verifiche

I veicoli di cui al presente Regolamento sono sottoposti a verifica annuale di conformità dello stesso secondo i dettami delle leggi vigenti.

Art. 25
Comportamento dei veicoli

I conducenti dei veicoli da noleggiare, nell'espletamento debbono comportarsi con correttezza, civiltà, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.
Essi non possono altresì fermare il veicolo, interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 26
Manutenzione dei veicoli

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.
E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura nell'interno ed all'esterno del veicolo previo parere dell'Ufficio competente.

Art. 27
Località nelle quali è fatto obbligo di prestare servizio

Per gli autoveicoli, l'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località carrozzabili pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico.

Art. 28 **Prescrizioni di esercizio**

Nell'esercizio dell'attività di noleggio, il titolare dell'autorizzazione, è obbligato a conservare a bordo, la seguente documentazione:

- A. dichiarazione del titolare o del Legale Rappresentante dell'Azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- B. il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto, recante la seguente dicitura: "per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante: il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero di telaio ed il numero di targa; il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dimostrare il rispetto delle tariffe minime proposte dall'Associazione di Categoria ed approvate dalla Giunta Regionale della Regione Lombardia; i fogli di viaggio dovranno essere conservati in Azienda per almeno un anno;
- C. copia autentica dell'autorizzazione comunale di noleggio.

TITOLO IV

DECADENZA, REVOCA, SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 29 **Decadenza dell'Autorizzazione**

L'Autorizzazione Comunale di esercizio viene a decadere:

- A. per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla data di notifica dell'accoglimento dell'Istanza (sei mesi in caso di proroga);
- B. per esplicita dichiarazione del titolare di rinuncia ad essa;
- C. per fallimento del titolare;

per cessione della proprietà del veicolo, o per morte del titolare, salvo quanto disposto dall'art. 18 del presente Regolamento.

Art. 30 **Revoca e sospensione dell'Autorizzazione**

L'Autorizzazione Comunale di esercizio viene revocata:

- A. quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- B. se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 19 del presente Regolamento;
- C. quando l'autoveicolo, non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- D. in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;

- E. quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi Tributarie e Sanitarie;
 - F. quando consti che il conducente non sia in possesso della prescritta Patente di Guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale Patente;
 - G. quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza, oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle norme di Legge richiamate dall'art. 19 del presente Regolamento;
 - H. quando sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore ai sei mesi;
 - I. quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni varie ai Regolamenti.
- L'attuazione della decadenza o della revoca dell'Autorizzazione secondo le disposizioni di cui agli artt. 28e 29 del presente Regolamento, deve essere preceduta da apposito avviso notificato dal Dirigente o, in mancanza di tale figura, dal Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Entrata in vigore del Regolamento ed abrogazione delle norme comunali precedenti

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo l'approvazione dell'Organo Regionale di Controllo, e la successiva pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Abo pretorio Comunale.

Art. 32

Modifiche al presente Regolamento

(Abrogato).....

Art. 33

Penalità

(Abrogato).....